



SEV STANTE S.R.L.

Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) -

Tel: +39 0444 749011

Fax: +39 0444 7490100

info.vicenza@stante.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Parte generale

Versione 4.0

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>SOMMARIO - i</p>
---	--	---

SEV STANTE S.R.L.
**Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni**

Sommario

1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	1
1.1	Breve disamina sulla normativa	1
1.3	Il modello organizzativo come esimente di responsabilità	10
1.4	I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria	12
2	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SEV STANTE S.R.L.	14
2.1	Funzione, principi ispiratori, elaborazione ed approvazione del Modello	14
2.2	Obiettivi del Modello	18
2.3	Verifica ed Aggiornamento del Modello	19
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	20
3.1	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	20
3.2	Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza (artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01).....	22
3.3	Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Segnalazioni Whistleblowing	25
3.4	<i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	28
3.5	Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	30
3.6	Sospensione dall'Organismo di Vigilanza.....	30
3.7	Revoca dall'O.d.V.....	30
3.8	Dimissioni da membro dell'O.d.V.	31
3.9	Convocazione O.d.V.	31
3.10	Modalità di funzionamento	32
3.11	Verbalizzazione delle sedute	32
3.12	Autonomia finanziaria	32

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>SOMMARIO - ii</p>
---	--	--

4	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE.....	34
4.1	Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei Dipendenti	34
4.2	Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner.....	34
5	SISTEMA DISCIPLINARE	36
5.1	Obiettivi del sistema disciplinare	36
5.2	Struttura del sistema disciplinare:	37
5.2.1	Nei confronti degli Amministratori e del Sindaco Unico e relative misure applicabili	37
5.2.2	Nei confronti dei dirigenti e relative misure applicabili	37
5.2.3	Nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui a tutte le forme contrattuali previste dal C.C.N.L. trasporti e spedizioni.	38
5.2.4	Nei confronti dei Dirigenti	40
5.2.5	Nei confronti del Sindaco Unico	40
5.2.6	Nei confronti di Consulenti / Collaboratori esterni	41
5.2.7	Nei confronti di partner commerciali e finanziari	41
5.2.8	Nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	41
6	IL CODICE ETICO	42

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 1 di di 42</p>
--	--	---

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Breve disamina sulla normativa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità cd. amministrativa degli enti (con ciò intendendosi anche le imprese, particolarmente in forma di società) per alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti ad essa collegati: preposti, dipendenti o anche soggetti in rapporto funzionale con l'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare il decreto ha previsto che l'accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell'osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché "secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili" (Art. 34).

Inoltre all'impresa "si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili" (Art. 35).

Lo scenario normativo precedente all'introduzione di tale decreto non prevedeva misure sanzionatorie rivolte nei confronti dell'attività d'impresa, con la conseguenza che, nell'ipotesi di un reato commesso da un organo o da un preposto dell'ente si faceva riferimento soltanto alla responsabilità diretta della persona fisica autrice materiale dell'illecito, sempre che quest'ultima risultasse identificabile nonostante il complesso organigramma dell'impresa. Ai fini di un'eventuale responsabilità patrimoniale dell'azienda soccorreva soltanto il combinato disposto di cui all'art. 197 c.p. e all'art. 6 co. 3 della legge 698/81 allorquando era prevista in capo alle persone giuridiche un'obbligazione civile in caso di insolvibilità del condannato per il pagamento della multa o dell'ammenda, qualora fosse pronunciata condanna per reato contro chi avesse la rappresentanza o l'amministrazione della persona giuridica sempre che la condotta delittuosa avvenisse nell'interesse dell'ente stesso.

Questo assetto normativo cominciava a cedere il passo di fronte ad un'impellente regolamentazione comunitaria che imponeva agli stati membri

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 2 di di 42</p>
--	--	---

una legislazione *ad hoc* riguardo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche distinta e parallela rispetto a quella ascrivibile alle singole persone fisiche titolari di cariche di vertice e di responsabilità in capo all'azienda; si è assistito, pertanto, in tempi recenti, anche in Italia al superamento, nella sostanza, del tradizionale principio del “*societas delinquere non potest*”, ritenuto ormai incompatibile con l'evoluzione del diritto in ambito europeo. In considerazione di quanto sopra il legislatore ha introdotto anche nel nostro ordinamento un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo derivante da reato, oggi contemplata dal d. lgs. 231/2001.

Nella configurazione data a questa nuova forma di responsabilità, il fatto di reato è sempre quello previsto dalla norma incriminatrice e commesso da una persona fisica. Tuttavia, nel caso in cui la legge esplicitamente preveda per tale reato la responsabilità dell'ente e in concreto questo sia stato commesso nel suo interesse e/o a suo vantaggio si verifica un illecito amministrativo dipendente dal reato di cui l'ente stesso è responsabile.

L'ambito di applicazione, dal punto di vista soggettivo, è quindi piuttosto vasto: soggetti destinatari della nuova disciplina, secondo il dettato normativo, sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni, quest'ultime anche se prive di personalità giuridica.

La ratio della riforma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto)controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale in funzione preventiva.

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità degli enti; si tratta, per quanto qui interessa, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 **all'articolo 24**, relativo all'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; **all'articolo 24 bis**, relativo ai reati informatici; **all'art. 24 ter** “delitti di criminalità organizzata”; **all'articolo 25**, in tema di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 3 di di 42</p>
--	--	---

abuso d'ufficio; **all'articolo 25-bis** ovvero falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; **all'art. 25 bis 1** delitti contro l'industria ed il commercio; **all'articolo 25-ter** riguardante una buona parte dei reati societari oggetto della revisione legislativa del 2002 (quali false comunicazioni sociali, operazioni in pregiudizio ai creditori, etc.) e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile a questo proposito bisogna aggiungere che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di **false comunicazioni sociali** e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle **“modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”** che saranno ampiamente analizzate nella parte speciale; **all'articolo 25-quater** circa i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o comunque in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999; **all'articolo 25-quater-1** riguardo i reati di pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili; **all'art. 25-quinques** per i delitti contro la personalità individuale in materia di schiavitù e di plagio, nonché di pedo-pornografia; **all'articolo 25- sexies** per i reati c.d. di “market abuse”, ovvero di insider trading e di manipolazione del mercato, introdotti per effetto dell'estensione del D. Lgs. 231/2001 alle ipotesi di reato contenute agli articoli 184-187 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (cosiddetto T.U.F.); **all'articolo 25-septies** circa i reati di lesioni colpose gravi e gravissime e di omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e **all'articolo 25-octies** relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità derivanti da fatto illecito, nonché autoriciclaggio. Le riforme più recenti prevedono inoltre l'introduzione del reato presupposto di cui all'**art. 25 octies.1** (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), **all'art. 25-novies** (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), **all'art. 25-decies** (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 4 di di 42</p>
--	--	---

prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di realizzazione di reati di intralcio alla giustizia.

Il 16 Agosto 2011 è inoltre entrato in vigore il Decreto Legislativo n.121 del 7 Luglio 2011 che recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito, a loro volta, all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva (e fino ad oggi non previste come reati) ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche per i **reati ambientali**.

I reati ambientali sono rubricati all'**art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01**. A questo proposito bisogna specificare che la Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006, ovvero il testo unico ambientale (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. La nuova normativa ha introdotto pertanto quali fattispecie per la responsabilità amministrativa i reati presupposto di cui all'art. 452 bis c.p. (inquinamento ambientale), art. 452 quater c.p. (disastro ambientale), art. 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente), art. 452 octies c.p. (delitti associativi aggravati), art. 452 sexies c.p. (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività).

Con l'approvazione del d. lgs. 109/2012, è stato introdotto **l'art. 25-duodecies** recante sanzioni atte a contrastare l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel paese ospitante è irregolare nella fattispecie limitata di cui all'aggravante dell'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 5 di di 42</p>
--	--	---

Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, sono stati introdotti nel d. Lgs. 231/01 i reati di “corruzione tra privati” e di “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

La norma introduce alcune integrazioni al c.d. “catalogo dei reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti, ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, più precisamente, all’**art. 25, comma 3**, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater Codice penale; mentre **all’art. 25-ter, comma 1**, viene aggiunta la lettera s-bis che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal novellato terzo comma dell’art. 2635 codice civile.

Completano il catalogo dei reati presupposto l’**art. 25 terdecies** (Razzismo e xenofobia), l’**art. 25 quaterdecies** (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco, scommessa e giochi d’azzardo), l’**art. 25 quinquiesdecies** (reati tributari), **art. 25 sexiesdecies** (contrabbando).

1.2 Sanzioni previste

L’accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l’ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall’accertamento dell’illecito dipendente da reato discende sempre l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

1.2.1 Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L’articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l’importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258,00 euro a un massimo di circa 1.549,00 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell’ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 6 di di 42</p>
--	--	---

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il legislatore non può discostarsi dal principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito. Diversamente esporrebbe le disposizioni che prevedono nuovi illeciti dipendenti da reato a censure di incostituzionalità.

Infatti, se si ritiene che l'illecito e quindi le sanzioni previsti dal decreto 231 abbiano natura sostanzialmente penale, risulterebbe violato il principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Nella costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale questo principio impone al legislatore di predeterminare una cornice edittale entro la quale si possa legittimamente esercitare la discrezionalità giudiziale (Corte cost., sent. n. 15 del 1962). Ma se la sanzione è indeterminata nel massimo, il giudice al momento della quantificazione in concreto rischia di sostituire arbitrariamente la sua valutazione a quella del legislatore (Corte cost., sent. n. 299 del 1992).

Quand'anche si negasse la natura penale delle sanzioni previste dal decreto 231, la scelta di non predeterminare il numero minimo e massimo di quote applicabili per ciascun illecito rimarrebbe comunque censurabile sul piano costituzionale.

In particolare, si pone un problema di compatibilità con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Tra gli obblighi sovranazionali che vincolano il legislatore, infatti, figura la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il cui articolo 7, nell'interpretazione costante della Corte EDU, sancisce il principio di prevedibilità delle sanzioni, indipendentemente dalla natura loro riconosciuta nell'ordinamento interno. Omettere la fissazione della sanzione pecuniaria massima impedisce all'ente di calcolare anticipatamente le conseguenze della propria attività.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 7 di di 42</p>
--	--	---

1.2.2 La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-*ter* del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento di un comma 1-*bis* nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013 (ai sensi della legge n. 125/2013). La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente *ex* articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 8 di di 42</p>
--	--	---

giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Malgrado sia frutto di un intervento normativo emergenziale, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 53 costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penal-preventive sottese al decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

1.2.3 Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 9 di di 42</p>
--	--	---

e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Come riaffermato in giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 20560 del 2010), tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Questo principio di necessario frazionamento delle sanzioni interdittive si deduce dall'articolo 14, comma 1, decreto 231, che chiarisce che *“le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*; dall'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'ente, nonché dall'art. 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive *“deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione”*, escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'ente opera.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all'ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i)* risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii)* adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii)* messo a disposizione il profitto conseguito.

1.2.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 10 di di 42</p>
--	--	--

Infine il giudice, se applica le sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

1.3 Il modello organizzativo come esimente di responsabilità

E' bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia posta in essere da soggetti legati all'organizzazione collettiva da relazioni funzionali classificate dalla legge in due categorie: quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale", che comprende pertanto i vertici dell'ente, e quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione". La legge **esonera dalla responsabilità** l'ente qualora dimostri di aver **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del reato, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

A questo proposito il nuovo **Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30** ben individua la necessità da parte delle imprese dell'adozione di un modello organizzativo avente le caratteristiche previste dal D. Lgs. n. 231/01 ed idoneo a prevenire la commissione di reati conseguenti all'inosservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità prevede essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il **modello**;
- che il modello risulti astrattamente **idoneo** a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- che tale modello sia stato **attuato** "efficacemente prima della commissione del reato".

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 11 di di 42</p>
--	--	--

Le ulteriori condizioni legali possono essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di efficace attuazione o rappresentare una loro conferma.

Si richiede infatti:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza o Controllo);
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è **esclusa** dalla legge se l'ente ha **adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, **l'adozione e l'efficace attuazione** da parte dell'ente **del modello organizzativo, di gestione e controllo è condizione essenziale**, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd. amministrativa dell'ente medesimo.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati dalle singole imprese sulla base di codici di comportamento redatti dalle **Associazioni di categoria** degli enti che abbiano ottenuto la certificazione di idoneità da parte del Ministero della Giustizia. Le Associazioni di categoria possono infatti predisporre **linee guida generali** volte a fornire indicazioni e suggerimenti, utili alla predisposizione dei singoli modelli organizzativi e richiederne l'“approvazione” da parte del Ministero della Giustizia. Le maggiori Associazioni di categoria, tra le quali **Confindustria** – associazione di riferimento per le aziende industriali – hanno già provveduto ad elaborare propri documenti e a comunicarli al Ministero della Giustizia.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 12 di di 42</p>
--	--	--

Sebbene il decreto non riconosca espressamente a tali documenti un valore regolamentare vincolante né presuntivo, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione costituirà un punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

Per essere aderente alla previsione legislativa ed esplicitare quindi la sua funzione di esimente, il modello dovrà essere, per la sua fase di predisposizione, adattato caso per caso, in relazione alla particolare struttura organizzativa dell'ente, del mercato in cui opera e in dipendenza della sua dimensione, non essendo possibile fornire un modello che sia valevole per tutti i tipi di enti; tale modello dovrà inoltre, in fase applicativa, essere adeguatamente attuato, verificato ed aggiornato dall'azienda in adempimento a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/01, articolo 7.

Il decreto in questione, pertanto, sviluppa un modello di colpevolezza di organizzazione da intendersi come rimproverabilità dell'ente per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la circostanza che le persone fisiche interne alle strutture dell'ente commettano reati della specie di quelli definiti come "presupposto" ed elencati nella normativa. In altre parole qualora la società dimostri di aver adottato degli efficaci modelli organizzativi per evitare la commissione dei reati questa andrà esente da sanzione, proprio perché la presenza di tale modello traduce l'impegno della società nell'arginare le eventuali condotte criminali commesse al suo interno e, per tale motivo, non è rimproverabile da parte dell'ordinamento.

Si segnala infine che, come in ogni situazione con implicazioni di carattere legale, e conformemente ai principi di buona amministrazione, le attività dell'ente in materia di modello organizzativo devono essere idoneamente documentate per iscritto, al fine di poterne definire il carattere oggettivo e per poterne offrire adeguata prova processuale in caso di necessità.

1.4 I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria

La legge consente alle Associazioni di categoria l'individuazione di linee guida generali, definiti Codici di Comportamento, per la costruzione dei modelli organizzativi; anche se la legge non riconduce espressamente a tali

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p><i>Versione 4.0 14/10/2024</i></p> <hr/> <p><i>Pagina 13 di di 42</i></p>
---	--	--

linee guida un valore regolamentare vincolante né presuntivo, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

Nel caso di specie sono state prese in considerazione le Linee Guida sviluppate e pubblicate da Confindustria per le aziende associate, divenute efficaci in seguito al compimento del procedimento descritto dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo in esame – Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201, le linee guida prese in considerazione sono quelle relative all'ultimo aggiornamento di marzo 2014.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 14 di di 42</p>
---	--	--

2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SEV STANTE S.R.L.

2.1 Funzione, principi ispiratori, elaborazione ed approvazione del Modello


Sebbene l'adozione del Modello rappresenti solo una facoltà, SEV STANTE S.R.L., si è determinata nel procedere all'elaborazione e costruzione del presente Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da un'inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme.

SEV STANTE S.R.L. ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine l'Organo Amministrativo, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali e di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello, lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- Identificazione delle aree di rischio aziendali; questa fase ha comportato l'identificazione dei processi operativi nelle varie aree di attività aziendale, mediante l'esame della documentazione aziendale di rilievo e interviste mirate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, e la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di **mappatura dei processi a rischio**);

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 15 di di 42</p>
---	--	--



- Verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale ed identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di *gap analysis*), nella predisposizione del modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi del manuale di organizzazione e delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D. Lgs. 231/01;

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, e più specificatamente tali principi si sostanziano nelle seguenti direttive di base:

1. "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti trattamenti di dati effettuati con

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 16 di di 42</p>
---	--	--

strumenti elettronici. L'articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".

2. "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.


Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione a posteriori.

3. "I controlli devono essere documentati".

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

- In particolare, i principi di controllo (ovvero di gestione regolata) possono riassumersi nello schema generale sotto riportato



Individuazione dei soggetti aziendali ai quali conferire l'incarico di **Organo di Controllo**;

- **Predisposizione del Modello** e di alcuni rilevanti componenti autonomi, quali il Codice Etico, prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli aziendali operativi.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 18 di di 42</p>
---	--	--

2.2 Obiettivi del Modello

Con l'adozione del Modello Organizzativo implementato, SEV STANTE S.R.L. si pone l'obiettivo principale di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di reati, nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio in modo tale da disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati presupposto.

Infatti, la commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere è comunque contraria alla volontà di SEV STANTE S.R.L., come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato, e comporta sempre un danno per l'azienda, anche se essa possa apparentemente ed erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello quindi predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

Una funzione importante del modello oltre a quella di fungere da causa di esclusione di responsabilità è, pertanto, quella di dissuasione relativamente alla realizzazione di attività criminali nonché di realizzazione di un puntuale sistema di controllo di gestione peraltro, prendendo proprio le mosse dal sistema di proceduralizzazione delle attività già proprio della società.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 19 di di 42</p>
---	--	--

2.3 Verifica ed Aggiornamento del Modello

Il Modello è stato espressamente costruito per SEV STANTE S.R.L. sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

Una prima verifica particolarmente approfondita sarà effettuata dopo una prima fase temporale di applicazione, di durata sufficientemente significativa, onde poter disporre della controprova operativa del Modello. La verifica si rende inoltre necessaria ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione e assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale le modifiche opportune.

Eventuali modifiche del modello approvato a mente del disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 saranno oggetto di approvazione da parte del C.d.A. nel caso in cui comportino integrazioni o modifiche necessarie in relazione all'evolversi della normativa o che comportino una modifica di ruolo e/o della composizione dell'Organismo di Controllo. Tali modifiche debbono ritenersi di carattere sostanziale. Viceversa, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del modello, da non ritenersi sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di controllo. Lo stesso provvederà poi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e contestualmente al Sindaco Unico le modifiche effettuate e l'organo collegiale provvederà a ratificarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni (la versione definitiva delle modifiche apportate sarà comunicata al Sindaco Unico). Nel periodo transitorio intercorrente tra le modifiche decise e implementate le stesse saranno efficaci e cogenti.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 20 di di 42</p>
--	--	--

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che la società, per essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati indicati dalla normativa, oltre ad adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo, deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento e le verifiche periodiche a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di:

- **indipendenza e autonomia:** i soggetti nominati nell'O.d.V. non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che i membri dell'O.d.V. possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e gestione. Deve essere garantita all'O.d.V. una dipendenza gerarchica la più elevata possibile; si presenta, inoltre, rilevante la previsione di un'attività di *reporting* al vertice aziendale, ovvero al C.d.A..
- **professionalità:** i membri dell'O.d.V. devono avere specifiche conoscenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal D. lgs. 231/2001, del modello di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento delle verifiche descritte nel citato decreto
- **cause di ineleggibilità o revoca:** nei requisiti richiesti per la nomina dei membri dell'O.d.V. devono essere inserite specifiche disposizioni in materia di ineleggibilità- revoca per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal decreto possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza
- **autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva:** l'O.d.V. deve poter avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 21 di di 42</p>
---	--	--

necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività l'O.d.V. non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo.

Il C.d.A. ha perciò provveduto alla costituzione di un Organismo di Vigilanza di tipo plurisoggettivo, composto da soggetti, che dispongano delle caratteristiche di professionalità, indipendenza, continuità di azione e che non abbiano alcuna attribuzione di compiti di indirizzo politico-amministrativo nella gestione aziendale e di compiti operativi, tutto ciò al fine di garantire un'efficace gestione del ruolo attribuito e di conservare quell'indispensabile obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

L'Organismo di Vigilanza come sopra accennato deve possedere altresì alcuni requisiti soggettivi formali ad ulteriore garanzia dell'autonomia ed indipendenza richieste dall'incarico, consistenti nei seguenti requisiti di:

- 1) onorabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000
- 2) assenza di conflitti di interesse e/o di relazioni di parentela con altri componenti gli organi sociali e con il vertice sociale, ai sensi dell'articolo 2399 c.c.
- 3) assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.
- 4) assenza di condanne per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti d'indagine. In tale caso i detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza medesimo.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 22 di di 42</p>
--	--	--

3.2 Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza (artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01)

Nello specifico le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere possono così schematizzarsi:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
 - significative modificazioni dell'assetto interno della azienda e/o delle attività d'impresa
 - modifiche normative;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti;
- riferire al Datore di Lavoro (Presidente-consigliere delegato) ed all'Organo Amministrativo sullo stato di attuazione ed idoneità del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali, e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 23 di di 42</p>
--	--	--

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'organo obbligatoriamente;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organo deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Ad esso devono essere inoltre

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 24 di di 42</p>
---	--	--

segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;

- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- formulare le proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - c) modifiche normative;
- segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- dare esecuzione agli obblighi di legge in materia di segnalazioni agli organi pubblici preposti in materia di violazioni della normativa anti-riciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti. Resta fermo il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste dalle forze dell'ordine, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato, fatto salvo in ogni caso il divieto di diffusione dei dati sensibili.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 25 di di 42</p>
---	--	--

quanto all'Organo Amministrativo compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza viene inserito nell'organigramma nella più elevata posizione di staff, in maniera tale da poter consentire una comunicazione diretta e continuativa nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, periodicamente, nei confronti dell'Intero Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico. Per adempiere al proprio mandato, l'Organismo di Vigilanza si avvale della fattiva collaborazione delle strutture interne di controllo e di servizio. L'organismo predispone un piano annuale di attività, che viene comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento (documento ODV-231-“Regolamento dell'Organismo di Vigilanza”), che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo è assegnato un proprio budget di spesa da utilizzare in autonomia per lo svolgimento delle attività che è chiamato a svolgere.

3.3 Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Segnalazioni Whistleblowing

La Società, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal co. 2 lett. d) e co. 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha predisposto apposita disciplina contenuta:

- nella **Procedura gestione flussi informativi all'OdV** finalizzata ad individuare i flussi informativi che devono essere trasmessi all'organismo di Vigilanza della Società da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231;
- nella **Procedura Whistleblowing** finalizzata a disciplinare la gestione delle Segnalazioni, comprese quelle relative alle potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231.

Flussi informativi all'OdV

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 26 di di 42</p>
--	--	--

La definizione degli obblighi informativi all’OdV risponde all’esigenza di:

- da un lato, consentire l’attività di vigilanza sull’idoneità e sull’efficace attuazione del Modello 231 della Società;
- dall’altro, identificare, anche a posteriori, le cause che abbiano reso possibile la commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti a trasmettere all’Organismo di Vigilanza:

a) obbligatoriamente e tempestivamente le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati “231” (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati “231” (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati “231”.

b) con frequenza periodica o ad evento, i dati, le informazioni e i documenti elencati nella tabella denominata “**Quadro dei flussi informativi**”.

Inoltre, si ricorda che tra i **Flussi Informativi** rientra anche l’obbligo, da parte dei Gestori della Segnalazione diversi dall’OdV, di comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni segnalazione avente ad oggetto violazioni delle fattispecie presupposto della responsabilità *ex* d.lgs. 231/01 e/o del Modello 231 che gli stessi abbiano ricevuto, così come previsto dalla “**Procedura Whistleblowing**”.

Il mancato adempimento, da parte del dipendente, del collaboratore o degli organi sociali, dell’obbligo di informazione previsto dal Modello 231 della

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 27 di di 42</p>
--	--	--

Società, può dar luogo all'applicazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare 231 del Modello 231 (ad es. sanzioni disciplinari per i lavoratori dipendenti).

Per tutto quanto concerne la disciplina della gestione dei Flussi Informativi all'OdV, si rinvia integralmente alla “**Procedura gestione flussi informativi all'OdV**”.

Segnalazioni

Le segnalazioni relative alle eventuali potenziali fattispecie presupposto della responsabilità *ex* d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231 devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella “**Procedura Whistleblowing**”, che consente anche l'invio di segnalazioni anonime.

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. “Soggetti Segnalanti” che effettuano in buona fede segnalazioni. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia integralmente a quanto previsto nell’“**Appendice B-Tutele**” della “**Procedura Whistleblowing**”.

La Società adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

La Società tutela colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si precisa infine che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 28 di di 42</p>
---	--	--

- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
 - la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.
- Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate.

Si evidenzia che sono sanzionabili anche i comportamenti posti in essere dall'OdV in violazione della tutela del Segnalante.

Per tutto quanto qui non espressamente specificato e disciplinato in relazione alle Segnalazioni 231, si rinvia a quanto previsto dalla “Procedura Whistleblowing”.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie. Il ruolo di vigilanza dovrà ordinariamente espletarsi attraverso la messa in atto di riunioni a carattere semestrali nel corso delle quali l'organismo nella sua collegialità procederà a riscontrare il rispetto delle procedure previste dal modello.

All'esito di tali riunioni dovrà essere redatta apposita relazione informativa da presentare al C.d.A. e al Sindaco Unico.

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dovrà essere redatta la relazione illustrativa annuale riguardo l'attività svolta da presentare al C.d.A. e al Collegio Unico, copia di tale relazione dovrà essere allegata alla Nota Integrativa del bilancio.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza quattro modalità di rapporto riguardo la propria attività:

- al Presidente e al Vice Presidente, direttamente ed in via continuativa all'esito delle riunioni semestrali;
- al Consiglio di Amministrazione, periodicamente ed in caso di interventi significativi sul Modello, per il tramite del Presidente o del Vice Presidente;

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 29 di di 42</p>
---	--	--

- al Consiglio di Amministrazione direttamente in caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o del Vice Presidente;
- all'Assemblea dei Soci, ove necessario, in caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Amministrativo.

Inoltre l'Azienda ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: **in particolare è stato previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della società con i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza sia sottoposto alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e del Sindaco Unico.**

In conclusione l'Organismo di Controllo attuerà la propria azione di vigilanza in base alle seguenti direttrici operative:

- operando nell'ambito di tutta la realtà aziendale al fine di accertare l'eventuale modificazione della mappatura delle aree di rischio,
- operando nell'ambito delle attività già individuate quali attività sensibili al fine di riscontrare il pedissequo rispetto delle procedure,
- studiando nuove procedure nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi quali attività sensibili,
- modificando le procedure in essere qualora l'attività aziendale subisca modifiche da ritenersi rilevanti ai fini della formalizzazione dell'attività stessa,
- modificando il modello di gestione organizzazione e controllo scaturenti dalle attività sopra descritte,
- attivando ed eseguendo indagini interne in coordinamento con la funzione di internal auditing,
- effettuando attività formative rivolte al personale per quanto concerne l'evoluzione della normativa in argomento ovvero in relazione a eventuali modifiche legislative che vadano a interessare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs 231/2001,
- proponendo sanzioni disciplinari nei casi di accertate violazioni delle disposizioni di cui al Codice Etico.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 30 di di 42</p>
--	--	--

3.5 Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di vigilanza resta in carica per un mandato di un anno rinnovabile.

3.6 Sospensione dall'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione di un membro dell'O.d.V. nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 25 e ss. del D. Lgs. 231/2001 fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio. In caso di sospensione di un membro dell'Organismo di Vigilanza il C.d.A. provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

3.7 Revoca dall'O.d.V.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto possono venire solo per giusta causa anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della società mediante apposita delibera del C.d.A., ratificata dall'assemblea dei soci e con il parere obbligatorio del Sindaco Unico parere dal quale il C.d.A. potrà dissentire solo con adeguata articolata motivazione.

A tale proposito per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell' O.d.V. può intendersi a titolo meramente esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale,
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett d) d. lgs 231/01 risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della società ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento),

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 31 di di 42</p>
---	--	--

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'O.d.V..

La revoca dell'O.d.V. o di un suo membro compete al Consiglio di amministrazione e deve avvenire all'unanimità dei consensi degli amministratori presenti con diritto di voto e con l'approvazione del sindaco unico e dell'assemblea dei soci.

Il C.d.A. nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'O.d.V. provvede alla sua sostituzione.

3.8 Dimissioni da membro dell'O.d.V.

In casi di dimissioni di uno o più membri dell'O.d.V. il C.d.A. provvede alla sostituzione alla prima adunanza utile.

I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.

In caso di dimissioni con decorrenza immediata il membro dimissionario è sostituito *ad interim* fino alla nomina del nuovo membro, da effettuarsi entro e non oltre sei mesi dalle dimissioni, dal sindaco unico il quale, comunque, deve accettare l'incarico.

3.9 Convocazione O.d.V.

L'organismo di vigilanza si riunisce almeno due volte l'anno ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti, ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

L'O.d.V. è convocato dal presidente con almeno cinque giorni di preavviso mediante lettera raccomandata fax o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione. L'O.d.V. è validamente costituito anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. L'O.d.V.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 32 di di 42</p>
--	--	--

può essere convocato dal C.d.A. in relazione ai compiti a esso assegnati. A sua volta ciascun membro dell'O.d.V. può chiedere, sentito il Presidente o il Vice Presidente del C.d.A., la convocazione del C.d.A. per comunicazioni urgenti in caso di gravi violazioni del modello e/o Codice Etico.

3.10 Modalità di funzionamento

Per la validità delle riunioni dell'O.d.V. devono essere presenti tutti i membri, le decisioni sono prese a maggioranza. L'O.d.V. può invitare alle riunioni persone estranee che facciano parte o meno del personale della società; in particolare potranno presenziare: membri del C.d.A., il Sindaco Unico, consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

3.11 Verbalizzazione delle sedute

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportate nel verbale sottoscritto dai membri dell'O.d.V. e redatto da un membro dell'O.d.V. che assume le funzioni di segretario su nomina del Presidente. Il segretario, su mandato del Presidente, cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali e la trasmissione degli stessi al C.d.A. e al sindaco unico della società.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso Presidente. Il Presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della società e ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri componenti dell'O.d.V. e al C.d.A..

3.12 Autonomia finanziaria

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all'O.d.V., esso viene dotato dal C.d.A. di risorse finanziarie, in termini di potere di spesa, adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Dette risorse potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quanto altro si dovesse rendere

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i> <i>Pagina 33 di di 42</i>
--	--	---

necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un O.d.V..

Il rendiconto dell'utilizzo del budget assegnato avviene secondo le procedure aziendali. Eventuali ulteriori spese extra budget saranno richieste dall'O.d.V. direttamente al C.d.A..

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 34 di di 42</p>
---	--	--

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

La società opera affinché il modello e le sue regole di funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza di tutti i portatori di interesse di SEV STANTE S.R.L. con ciò intendendo i soci, i membri del C.d.A., il Sindaco Unico, i dipendenti della società, i rappresentanti della società a qualunque titolo validamente costituito (Presidente C.d.A., Vice Presidente, consiglieri...) i collaboratori a qualunque titolo della società. Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi. A tal fine la società oltre a diffondere copia del Codice Etico tiene appositi corsi di formazione indirizzati ai dipendenti della società e agli eventuali collaboratori esterni.

Dell'attività informativa eseguita viene tempestivamente relazionato l'Organismo di Vigilanza.

4.1 Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei Dipendenti

Il presente modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede dell'Azienda ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, d'intesa con il Presidente o il Vice Presidente, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, e del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

4.2 Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner

L'Azienda provvede all'informazione ai partner commerciali e finanziari, consulenti / collaboratori esterni a vario titolo, che operassero in aree e con

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p><i>Versione 4.0</i> <i>14/10/2024</i></p> <hr/> <p><i>Pagina 35 di di 42</i></p>
---	--	---

attività a rischio, dell'esistenza delle regole comportamentali e procedurali d'interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 36 di di 42</p>
--	--	--

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

Con riferimento alla disciplina Whistleblowing si ricorda che è sanzionabile:

- a) la violazione delle misure di tutela del soggetto autore di segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello 231;
- b) la segnalazione dolosa o gravemente colposa di infondate condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello 231.

Inoltre, potranno essere sanzionati sul piano disciplinare tutti i comportamenti che costituiscono violazione delle previsioni contenute nella **Procedura Whistleblowing** a cui si fa espresso rinvio, ferma restando ogni responsabilità civile o penale derivante da tali violazioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla società, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

La vigilanza sull'osservanza del Modello è demandata all'Organismo di Vigilanza che nell'esercizio delle proprie funzioni, è chiamato anche a rilevare eventuali violazioni.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere indirizzate le segnalazioni relative alle eventuali potenziali fattispecie presupposto della responsabilità

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 37 di di 42</p>
---	--	--

ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231; tali segnalazioni dovranno essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella **Procedura Whistleblowing**, che consente anche l'invio di segnalazioni anonime.

Da ultimo, si ricorda che il mancato adempimento, da parte del dipendente, del collaboratore o degli organi sociali, dell'obbligo di informazione previsto dalla **Procedura di Gestione flussi informativi all'OdV** e, in generale, dal Modello 231 della Società, può dar luogo all'applicazione di sanzioni.

5.2 Struttura del sistema disciplinare:

5.2.1 Nei confronti degli Amministratori e del Sindaco Unico e relative misure applicabili

Ai consiglieri di Amministrazione e al Sindaco Unico viene richiesto all'atto dell'accettazione dell'incarico, l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello 231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

In caso d'inadempienza, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico per l'attivazione delle opportune iniziative (tra le quali ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei Soci, allo scopo di mettere in atto i provvedimenti ritenuti più adeguati o, nel caso di amministratori, la revoca di deleghe eventualmente conferite.

5.2.2 Nei confronti dei dirigenti e relative misure applicabili

All'interno delle lettere di assunzione viene inserita un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del dirigente in caso di condotte difformi a quanto previsto dal Modello 231/2001 e dal d. lgs..

In caso di violazione si procede al deferimento del dirigente davanti al Consiglio di Amministrazione per l'applicazione dei provvedimenti ritenuti consoni in conformità a quanto previsto dalla normativa, fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa senza preavviso nei casi più gravi.

Le sanzioni e la possibile richiesta di risarcimento danni sono correlate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale presenza di

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 38 di di 42</p>
--	--	--

procedimenti disciplinari, alla volontarietà e gravità del comportamento, intendendo con ciò il livello di rischio a cui l'azienda può ritenersi esposta, ai sensi del d. lgs. 231/01, a seguito della condotta vietata.

L'azienda provvede con lettera integrativa della regolamentazione del rapporto individuale di competenza del Consiglio di Amministrazione e sottoscritta per accettazione a prevedere gli inadempimenti ritenuti rilevanti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

5.2.3 Nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui a tutte le forme contrattuali previste dal C.C.N.L. trasporti e spedizioni.

Per i dipendenti, la violazione delle misure indicate nel Modello 231/2001 costituisce un inadempimento contrattuale sanzionabile.

All'interno delle lettere di assunzione viene inserita un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del lavoratore in caso di condanne diffamanti a quanto previsto dal Modello 231/2001 e dal Codice Etico e di Comportamento.

Il sistema sanzionatorio si ispira ai seguenti principi:

- immediatezza e tempestività della contestazione della violazione;
- concessione di termini precisi per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata;
- proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione;
- grado di volontarietà nella commissione della violazione.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. Nei confronti dei lavoratori dipendenti (Quadri e/o impiegati), i quali abbiano posto in essere comportamenti in violazione delle regole e dei principi dedotti dal presente Modello, sono applicabili le sanzioni rientranti tra quelle previste o dall'art. 7 della L. 30 maggio 1970 o dagli articoli del Codice civile o dalle eventuali normative speciali. Pertanto, il presente Modello fa riferimento ai fatti e ai provvedimenti disciplinari e sanzionatori previsti dal vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione e alle eventuali parti speciali applicabili. I

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 39 di di 42</p>
---	--	--

provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in

1. rimprovero verbale:
 - a. lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne del Modello 231/2011 o adozione di una condotta negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
2. rimprovero scritto:
 - a. nei casi di recidiva delle inosservanze previste al punto 1.
 - b. tolleranza o mancata segnalazione, da parte dei preposti, di piccole irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
3. multa in misura non superiore a tre ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale:
 - a. carenze punibili con il rimprovero verbale o scritto ma che, per motivazioni specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore gravità (violazione ripetuta dalle procedure interne previste dal Modello 231/2001);
 - b. omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
 - c. ripetuta carente segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale;
4. sospensione dal servizio per un periodo non superiore da 1 a 10 giorni
 - a. mancata osservanza delle procedure interne indicate nel Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello, che abbiano comportato un danno all'azienda o l'abbiano esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare per essa conseguenze negative;
 - b. omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da provocare danno all'azienda o l'abbiano esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare per essa riflessi negativo;
 - c. falso o reticenza, in caso di inchiesta su irregolarità di servizio, allo scopo di occultare la verità;

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 40 di di 42</p>
---	--	--

- d. rifiuto di obbedire a precisi ordini di superiori, compresi quelli che richiamano o sono attinenti alle regole e comportamenti riportati nel Modello 231/2001;
 - e. calunnie o diffamazioni verso l'azienda, che possano recare un danno di reputazione o allo stesso servizio erogato;
5. licenziamento:
- a. comportamento in chiara violazione delle prescrizioni previste dal Modello 231/2001 e inequivocabilmente diretto alla realizzazione di un reato previsto dal d. lgs. 231/2001, tale da portare alla possibile applicazione a carico dell'azienda delle sanzioni previste dal decreto stesso, riferibile a carenze di gravità tale da far mancare la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non permettere comunque la continuazione, nemmeno temporanea del rapporto stesso.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti dal Presidente o dal Vice Presidente su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.2.4 Nei confronti dei Dirigenti

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello da parte dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. medesimo, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5.2.5 Nei confronti del Sindaco Unico

In caso di violazioni commesse da parte di uno o più componenti dell'Organo Amministrativo o del Sindaco Unico, l'Organismo di Vigilanza informa rispettivamente il Sindaco Unico e l'Organo Amministrativo

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 41 di di 42</p>
--	--	--

proponendo di applicare adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del diritto al gettone di presenza o alla indennità di carica, ove previste, fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell'organo,
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

5.2.6 Nei confronti di Consulenti / Collaboratori esterni

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi Consulenti e Collaboratori esterni dell'azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti. In particolare nei contratti stipulati con i propri collaboratori esterni, consulenti e professionisti sono inserite clausole risolutive espresse che prevedono la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni allorché la condotta della controparte causi un danno per la società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni indicate nel d. lgs. 231/2001.

5.2.7 Nei confronti di partner commerciali e finanziari

Le violazioni, da parte di partner commerciali e finanziari, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni allorché la condotta della controparte causi un danno per la società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni indicate nel d. lgs. 231/2001.

5.2.8 Nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri

<p>SEV STANTE S.R.L.</p> <p>Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 42 di di 42</p>
---	--	--

dell'Organismo di Vigilanza, assumerà le iniziative ritenute più idonee fino alla sospensione o alla revoca dei membri stessi.

6 IL CODICE ETICO

L'adozione da parte dell'azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati *ex D. Lgs. 231/2001* costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.